



BILANCIO DI ESERCIZIO 2025 E NOVITÀ FISCALI 2026

VENERDÌ 24 APRILE 2026
DALLE ORE 15:00 ALLE 19:00

PROF. RAFFAELE MARCELLO



NOVITÀ DAI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

PARTE I



Novità OIC 2025-2026

Aggiornamenti su ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, fondi rischi ed oneri, correzione degli errori contabili e bilanci intermedi.

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

EFFICACI DAL 1° GENNAIO 2026

Agenda

I temi chiave degli emendamenti OIC pubblicati l'8 dicembre 2025 e del nuovo principio OIC 30 dell'11 giugno 2025.

01

OIC 24 – Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali

Chiarimenti sul criterio agganciato ai ricavi e applicazione retroattiva

03

OIC 29 – Correzione degli Errori Contabili

Distinzione operativa tra errore contabile e cambiamento di stima

02

OIC 31 – Fondi Rischi ed Oneri

Nuova voce C.17-ter per gli effetti di attualizzazione dei fondi oneri

04

OIC 30 – Bilanci Intermedi


Nuovo principio organico, in vigore dal 2026, con allineamento al bilancio annuale



Emendamenti dell'8 Dicembre 2025

OIC 24

Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali



OIC 24 – Contesto e Decorrenza

Quando entra in vigore

Gli emendamenti OIC 24 si applicano ai bilanci con esercizio che inizia dal **1° gennaio 2026**. È ammessa l'applicazione anticipata ai bilanci dell'esercizio 2025.

Come si contabilizza

Gli effetti dell'emendamento devono essere rilevati **retroattivamente** ai sensi dell'OIC 29, con rielaborazione dei dati comparativi e imputazione sul saldo di apertura del patrimonio netto.

OIC 24 – La Novità sul Criterio dei Ricavi

L'OIC ha chiarito il **paragrafo 63** dell'OIC 24 con una regola più precisa sull'uso dei ricavi come criterio di stima della quota annua di ammortamento.

Regola Generale

Il riferimento ai ricavi come criterio di ammortamento **non è ammesso in generale**. Non costituisce un metodo autonomo applicabile liberamente.

Eccezione Circoscritta


I ricavi possono essere usati come base di stima **solo se** si applica un metodo a quote decrescenti e i ricavi rappresentano in modo dimostrabile un'approssimazione dello sfruttamento dell'attività immateriale.

Il Nesso Economico

Deve esistere un **nesso economico concreto e dimostrabile** tra l'andamento dei ricavi e il consumo dell'utilità futura dell'immobilizzazione immateriale.

OIC 24 – Schema Decisionale

Prima di applicare il criterio dei ricavi, il professionista deve verificare la presenza di entrambe le condizioni cumulative.



La mancanza di anche una sola delle due condizioni rende il criterio inapplicabile. In assenza di un nesso economico dimostrabile, l'impresa deve adottare un diverso metodo di ammortamento sistematico.


OIC 24 – Implicazioni Operative

Cosa cambia nella pratica

- Le politiche contabili esistenti che utilizzano i ricavi come base di ammortamento devono essere **rivalutate criticamente**
- Occorre documentare e conservare evidenza del nesso economico tra ricavi e consumo dell'utilità
- Le imprese che applicano il metodo in assenza delle condizioni richieste dovranno effettuare una **correzione retroattiva**

Documentazione richiesta

- Analisi del modello di business sottostante all'immobilizzazione immateriale
- Evidenza statistica o contrattuale del legame ricavi–sfruttamento
- Descrizione in nota integrativa del metodo adottato e della sua giustificazione

 Le imprese che hanno finora usato i ricavi come metodo autonomo di ammortamento devono valutare se ricorrono le condizioni richieste, altrimenti sono tenute alla correzione retroattiva ai sensi dell'OIC 29.

Ammortamento delle licenze: il problema della correlazione

Il recente aggiornamento di alcuni principi contabili applicabili dai soggetti *OIC adopter* ha interessato le quote di ammortamento delle licenze. Gli emendamenti sono applicabili ai bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma anticipabili anche ai bilanci relativi al 2025.

Il problema

In taluni casi il metodo di ammortamento a quote costanti del costo delle licenze potrebbe far venir meno la correlazione tra ricavi e costi — corollario fondamentale del principio di competenza (cfr. OIC 11, paragrafo 32).

Potrebbe accadere che lo sfruttamento del bene immateriale non sia costante nel tempo.

Esempio pratico — Società X

La società X ha acquisito a titolo oneroso una licenza per lo sfruttamento di un film, che può essere riprodotto per 5 anni.

I ricavi derivanti dallo sfruttamento della licenza producono **maggiori ricavi nei primi anni** di vita del bene immateriale, mentre i relativi ammortamenti sono rilevati in quote costanti.

La situazione descritta porterebbe al conseguimento di **utili più elevati nei primi anni** di vita utile del bene immateriale e **perdite in quelli successivi**, con l'esigenza di dover valutare se rilevare delle svalutazioni ai sensi dell'OIC 9.

Il criterio di ammortamento corretto

La questione riguarda la scelta del criterio di ammortamento da applicare alla licenza iscritta tra le immobilizzazioni immateriali.

✗ Quote crescenti — Non ammesso

Il principio contabile, a fine di rispettare il postulato della **prudenza**, nega la possibilità di applicare un criterio di ammortamento a quote crescenti.

✗ Correlazione ai ricavi — Non ammessa in via generale

Non è ammessa la possibilità di correlare direttamente la quota di ammortamento ai ricavi prodotti, salvo eccezioni specifiche.

✓ Quote decrescenti — Metodo più prudente

Il metodo più prudente è quello a **quote decrescenti**, che ammortizza la maggior parte del costo nel primo periodo della vita utile del bene e stima l'effettivo utilizzo dell'immobilizzazione immateriale.

① Il paragrafo 63 dell'OIC 24 ha chiarito che nel caso in cui la società applichi il metodo di ammortamento a quote decrescenti e sia dimostrabile che i ricavi rappresentano un'approssimazione dello sfruttamento dell'attività immateriale, è ammesso commisurare le quote di ammortamento ai ricavi.



Emendamenti dell'8 Dicembre 2025

OIC 31

Fondi Rischi ed Oneri – Nuova Voce C.17-ter

OIC 31 – Contesto degli Emendamenti

L'OIC 31 è stato anch'esso interessato dagli emendamenti dell'8 dicembre 2025, con efficacia dal 1° gennaio 2026 e possibilità di anticipazione all'esercizio 2025.

Obiettivo

Separare con maggiore chiarezza gli effetti di attualizzazione dei fondi oneri dagli altri accantonamenti e dagli oneri finanziari ordinari.

Strumento

Introduzione della nuova voce **C.17-ter** nel conto economico: "effetti di attualizzazione dei fondi oneri".


Natura

Gli effetti da attualizzazione hanno natura sostanzialmente finanziaria, ma restano distinti dagli ordinari proventi e oneri finanziari delle voci C.15 e C.17.




OIC 31 – La Nuova Voce C.17-ter

Quando gli effetti del trascorrere del tempo e della revisione del tasso di attualizzazione sono **rilevanti**, devono essere imputati nella classe C del conto economico, nella nuova voce dedicata.



OIC 31 – Classificazione degli Accantonamenti

Rimane fermo il criterio di classificazione ordinaria degli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri nel conto economico.



Il principio di priorità della classificazione per natura rimane invariato: la voce B12 o B13 rappresenta una soluzione residuale, da utilizzare solo quando la correlazione con la voce di costo pertinente non è attuabile.

OIC 31 – Fondo Smantellamento e Ripristino

Intervento del 18 marzo 2024

Un precedente emendamento OIC ha definito la modalità di iscrizione del fondo per costi di smantellamento e ripristino. Il principio cardine è il seguente: il fondo è iscritto **in contropartita del cespite** su cui insiste l'obbligazione, a condizione che il cespite stesso sia iscritto in bilancio.

Questo approccio riflette la natura dell'obbligazione, strettamente connessa all'utilizzo del bene, e garantisce una rappresentazione più fedele del valore netto del cespite nel tempo.

Effetti pratici

- Incremento del valore del cespite al momento dell'iscrizione del fondo
- Ammortamento del maggior valore lungo la vita utile residua
- Aggiornamento del fondo per effetti attuariali e variazioni di stima

Il modello contabile degli oneri di smantellamento

Gli oneri di smantellamento e ripristino sono rappresentati dalle spese che l'impresa deve sostenere al termine dell'utilizzo di un cespite, in virtù di un **obbligo legale o contrattuale**, per la sua rimozione e per la bonifica del sito su cui insiste.



Iscrizione immediata della passività

Iscrizione immediata di una passività corrispondente all'intero costo da sostenere in futuro per lo smantellamento e/o il ripristino (OIC 16, paragrafo 32 e OIC 31, paragrafi 18 e 19A).



Ripartizione negli esercizi

La ripartizione di tale costo negli esercizi che intercorrono tra l'insorgenza dell'obbligazione e il suo adempimento, attraverso **l'ammortamento del cespite** il cui costo iniziale è stato incrementato per effetto dell'iscrizione del corrispondente fondo (OIC 16, paragrafo 40A).



Esempio numerico

Una società acquista un impianto di produzione che dovrà smantellare tra **10 anni**. Al termine della vita utile del bene si stima che il costo di smantellamento ammonterà a **28.000 euro**. Questo importo viene iscritto immediatamente.

Meccanismo di iscrizione e aggiornamento

Il costo di smantellamento (stimato in **28.000 euro**) viene iscritto:

- Ad incremento del costo del bene
- In contropartita di un fondo spese, per il suo importo attualizzato (ipotizziamo **20.000 euro**)

Ogni anno il fondo verrà aggiornato per la componente derivante dall'adeguamento del tasso di attualizzazione, fino a che il fondo non raggiungerà l'importo di **28.000 euro**.

Natura finanziaria dell'aggiornamento

L'aggiornamento del fondo derivante dal trascorrere del tempo o dall'adeguamento del tasso di attualizzazione va imputato nell'**area C del Conto economico**, stante la sua natura finanziaria.

Voce ad hoc nel Conto economico

Trattandosi di effetti che non derivano da un finanziamento in senso stretto, è opportuno distinguerli dagli altri proventi o oneri di natura finanziaria.

Come prevede l'articolo 2423-ter, comma 3 del Codice civile, l'OIC ritiene opportuno che gli aggiornamenti di stima del fondo vengano classificati in una voce ad hoc dell'area finanziaria:

«17-ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri»



Principio Vigente – Nessuna Novità 2025–2026

OIC 29

Correzione degli Errori Contabili – Le Regole Operative Fondamentali

OIC 29 – Errori Contabili: Definizione e Rilevanza

Non risultano novità OIC 2025-2026 specifiche sull'OIC 29. Il riferimento resta il principio nella sua formulazione vigente, la cui corretta applicazione rimane di primaria importanza operativa.



Definizione di Errore

Una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio o dell'informativa in nota integrativa, sulla base delle informazioni disponibili al momento della redazione.



Errore Rilevante

Correzione retroattiva sul saldo di apertura del patrimonio netto (di regola negli utili portati a nuovo), con rielaborazione dei dati comparativi del bilancio.



Errore Non Rilevante


Transita a conto economico nell'esercizio in cui viene scoperto, senza necessità di rielaborazione retroattiva dei periodi precedenti.




OIC 29 – Errore vs. Cambiamento di Stima

Il punto operativo più critico nell'applicazione dell'OIC 29 è la distinzione tra errore contabile e cambiamento di stima. Una distinzione errata produce trattamenti contabili completamente diversi.

ERRORE CONTABILE




CAMBIAMENTO DI STIMA



ⓘ Quando è difficile distinguere tra errore e cambiamento di stima, l'OIC 29 stabilisce esplicitamente che il cambiamento si tratta come **cambiamento di stima**, con applicazione prospettica.

OIC 29 – Schema di Correzione Retroattiva



Errori rilevanti – azioni richieste

- Rettifica del saldo di apertura del patrimonio netto
- Rielaborazione dei dati comparativi esposti in bilancio
- Informativa specifica in nota integrativa

Errori non rilevanti – azioni richieste

- Imputazione diretta a conto economico dell'esercizio di scoperta
- Informativa facoltativa in nota integrativa
- Nessuna rielaborazione dei periodi precedenti



Nuovo Principio – Pubblicato l'11 Giugno 2025

OIC 30

Bilanci Intermedi – Principio Organico e Innovativo

OIC 30 – Il Nuovo Principio sui Bilanci Intermedi

Data di pubblicazione

11 giugno 2025 – primo principio organico italiano dedicato specificamente ai bilanci intermedi.

Applicazione

Obbligatoria per esercizi con inizio dal **1° gennaio 2026**. Adozione anticipata ammessa per esercizi iniziati dal 1° gennaio 2025.

Perché è una svolta

Prima dell'OIC 30, i bilanci intermedi non avevano un riferimento tecnico italiano strutturato. Il nuovo principio colma questa lacuna con un framework completo, allineato per impostazione all'IAS 34, ma calibrato sulla realtà delle imprese italiane.



OIC 30 – Composizione del Bilancio Intermedio

Il bilancio intermedio è composto dagli stessi prospetti del bilancio d'esercizio, con un esonero specifico per le imprese di minori dimensioni.



Stato Patrimoniale

Obbligatorio per tutte le imprese soggette al principio.



Conto Economico

Obbligatorio per tutte le imprese soggette al principio.



Rendiconto Finanziario

Obbligatorio, con **esonero** per le imprese in forma abbreviata e le micro-imprese.




Nota Integrativa

Obbligatoria per tutte le imprese soggette al principio.

OIC 30 – Il Periodo Intermedio come Periodo Autonomo

Il principio chiave dell'OIC 30 è che il periodo intermedio deve essere trattato come un **autonomo "esercizio"** ai fini dei criteri di redazione e della valutazione della rilevanza.



i Questo approccio distingue l'OIC 30 da una visione del bilancio intermedio come mera "rata" del bilancio annuale. Ogni periodo infrannuale ha vita propria e autonoma rilevanza contabile.

OIC 30 – Temi Specifici: Costi di Sviluppo e Fondi

Costi di Sviluppo (OIC 24)

I costi di sviluppo seguono nel bilancio intermedio gli stessi criteri dell'OIC 24. In particolare:

- I costi sostenuti **prima** del raggiungimento dei requisiti di capitalizzazione devono essere spesi nel periodo intermedio in cui sono sostenuti
- Non è ammesso il rinvio in attesa del bilancio annuale

Fondi Rischi ed Oneri (OIC 31)

Gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri si rilevano nel bilancio intermedio se, alla data infrannuale, risultano soddisfatti i requisiti dell'OIC 31:

- Obbligazione attuale (legale o implicita)
- Probabile esborso di risorse
- Stima attendibile dell'importo, aggiornata alla data intermedia

OIC 30 – Imposte sul Reddito Intermedie

Una delle scelte tecniche più significative del nuovo OIC 30 riguarda il calcolo delle imposte sul reddito nei bilanci intermedi.

Aliquota Fiscale Annua Effettiva Stimata

Il nuovo principio adotta l'**aliquota fiscale annua effettiva stimata** come base di calcolo per le imposte intermedie. Questo approccio è in linea con l'impostazione dello IAS 34 per i bilanci intermedi IFRS.

Appendice B Rafforzata


L'Appendice B del principio è stata arricchita con esempi applicativi concreti per guidare i professionisti nel calcolo dell'aliquota effettiva stimata in scenari complessi.



OIC 30 – Confronto con IAS 34

Il nuovo OIC 30 si ispira alla logica dello IAS 34 pur mantenendo caratteristiche proprie del sistema contabile italiano.


Periodo intermedio come autonomo




Stessi principi del bilancio annuale



Aliquota fiscale annua stimata



Applicabilità imprese italiane non quotate



Riepilogo: Le Tre Novità da Presidiare

In sintesi operativa, le vere novità che si devono padroneggiare nell'immediato sono tre, tutte con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e possibilità di applicazione anticipata.



OIC 24 – Ammortamento

Il criterio dei ricavi è ammesso solo dentro un ammortamento a quote decrescenti e con prova dimostrabile del nesso economico. Non è un metodo autonomo.



OIC 31 – Fondi Oneri

Gli effetti di attualizzazione dei fondi oneri trovano ora collocazione definitiva nella nuova voce **C.17-ter** del conto economico.



OIC 30 – Bilanci Intermedi

Nuovo principio organico che tratta il periodo infrannuale come autonomo esercizio contabile, con allineamento metodologico al bilancio annuale.

Prossimi Passi

1 Revisione delle politiche contabili esistenti

Verificare se i criteri di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali adottati sono conformi ai requisiti aggiornati dell'OIC 24, documentando il nesso economico ove si utilizzi il criterio dei ricavi.

2 Aggiornamento del piano dei conti

Introdurre la nuova voce **C.17-ter** nel piano dei conti per accogliere gli effetti di attualizzazione dei fondi oneri, con separazione dagli altri accantonamenti.

3 Adozione del framework OIC 30

Valutare l'applicazione anticipata all'esercizio 2025 e strutturare i processi interni per la redazione del bilancio intermedio secondo il nuovo principio.

4 Formazione e aggiornamento

Formare i team contabili e amministrativi sulle novità, con particolare attenzione alla distinzione errore/stima (OIC 29) e alle nuove regole sui bilanci intermedi.





NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

PARTE II



Legge di Bilancio 2026: Novità Fiscali e Contabili

Principali misure in materia di valutazione dei titoli, plusvalenze da cessione di cespiti, affrancamento delle riserve e gestione degli effetti contabili sopraggiunti da rottamazione ruoli.

AGGIORNAMENTO FISCALE 2026

Sommario

Le Quattro Aree di Intervento

La Legge di Bilancio 2026 introduce modifiche rilevanti su quattro fronti distinti, con impatti significativi per la redazione del bilancio e per la pianificazione fiscale delle imprese OIC.

01

Valutazione dei Titoli

Proroga della deroga al criterio del costo/mercato per esercizi 2025-2026

02

Plusvalenze da Cespiti

Modifica all'art. 86 TUIR: tassazione integrale nell'anno di realizzo

03

Affrancamento Riserve

Riapertura dei termini con imposta sostitutiva del 10%

04

Stralcio da Rottamazione

Rottamazione-quinquies e profili contabili/fiscali del beneficio da stralcio



1. Valutazione dei Titoli: La proroga 2025-2026

Per i soggetti che non adottano gli IAS/IFRS, la Legge di Bilancio proroga anche per gli esercizi 2025 e 2026 la possibilità di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio a un valore alternativo rispetto a quello di mercato.


Il Criterio Ordinario e la Deroga

Regola Ordinaria (OIC)

I titoli non immobilizzati devono essere valutati al **minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzazione desumibile dal mercato**. In caso di oscillazioni negative, l'impresa deve svalutare il titolo e rilevare la perdita a conto economico.

Deroga Temporanea Prorogata

La legge consente di mantenere i titoli al **valore risultante dall'ultimo bilancio approvato**, evitando di recepire le oscillazioni negative di mercato. Resta tuttavia obbligatoria la rilevazione delle **perdite durevoli**, che non possono essere "congelate".

 La deroga è pensata per attenuare gli effetti delle volatilità di mercato sui bilanci OIC, senza però consentire di ignorare perdite di carattere strutturale o permanente.

Ambito di Applicazione e Impatto Operativo

Chi può applicarla

Tutti i soggetti che redigono il bilancio secondo i **principi contabili OIC** (non IAS/IFRS): società di capitali, enti, imprese individuali con obbligo di bilancio.

Titoli interessati

I **titoli non immobilizzati**, ossia quelli classificati nell'attivo circolante, tipicamente portafogli obbligazionari o azionari non destinati a permanenza duratura.

Periodo di applicazione

La proroga copre gli **esercizi 2025 e 2026**. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, i bilanci al 31/12/2025 e 31/12/2026.

Limite invalicabile

Anche in presenza della deroga, le **perdite durevoli di valore** devono essere rilevate obbligatoriamente: la norma non consente di rinviare svalutazioni permanenti.

Valutazione dei titoli del circolante - Esempio

La Beta Spa, che adotta i principi contabili nazionali, ha iscritto nell'attivo circolante titoli partecipativi con valore risultante dal bilancio 2024 pari a **250.000 euro**. Secondo la valutazione a norma del Codice civile, l'iscrizione in bilancio 2025 andrebbe fatta a **220.000 euro**.

Applicazione della deroga

Fruendo della deroga, il redattore del bilancio — previo accertamento che non si tratta di una svalutazione di carattere durevole — decide di mantenere in bilancio i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente (**250.000 euro**).


Effetti fiscali

Le perdite di valore non rilevate in bilancio trovano riconoscimento fiscale soltanto negli esercizi successivi, nel momento in cui i titoli vengono ceduti (ovvero svalutati). L'applicazione della disposizione non determina la necessità di rilevare la corrispondente fiscalità differita.

Ambito di applicazione della deroga

Secondo il documento interpretativo OIC 11 (versione del 31 gennaio 2025), la deroga si applica:

- Ai titoli già presenti nel bilancio 2023
- Ai titoli acquistati nel corso del 2024 (e del 2025/2026)
- A tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato
- A specifici titoli, ancorché emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa (es. titoli con diverso ISIN), motivando adeguatamente la scelta in Nota integrativa

 Non è ammesso il ricorso alla deroga nei casi in cui il minor valore desumibile dall'andamento del mercato assume **carattere durevole**.

Titoli del circolante: cessione successiva e strumenti derivati - Esempio

Il caso della cessione successiva

La Beta Spa ha iscritto titoli partecipativi per **250.000 euro** (bilancio 2024). La valutazione 2025 li porterebbe a **220.000 euro**.

Poiché il **25 gennaio 2026** ha provveduto a cedere i titoli al prezzo di **225.000 euro**, non sarà possibile differire al 2026 la perdita di **25.000 euro**: i presupposti erano già presenti nel 2025 e nell'esercizio successivo sono solo stati confermati.

Per approfondimenti sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio si rinvia al principio contabile **OIC 29**.

Strumenti finanziari derivati — Esclusione dalla deroga

La deroga **non si applica agli strumenti finanziari derivati**, ancorché gli stessi possano rientrare nell'attivo circolante, in quanto essi sono valutati al **fair value** alla data di rilevazione iniziale e ad ogni data di chiusura del bilancio (OIC 32).

Alla data di chiusura del bilancio, a seconda del loro fair value, i derivati possono essere attivi o passivi. Poiché la variazione del fair value potrebbe comportare l'iscrizione del derivato anche nel passivo, mentre la norma derogatoria si riferisce ai soli titoli iscritti nell'attivo circolante, l'OIC ritiene che i derivati non possano ricadere nell'ambito di applicazione della norma derogatoria.

Informativa in Nota integrativa

- Le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga
- La differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il relativo valore desumibile dall'andamento del mercato
- Le motivazioni per cui hanno ritenuto la perdita temporanea



2. Plusvalenze da dismissione di cespiti

La Legge di Bilancio 2026 modifica l'art. 86, comma 4, del TUIR, ridisegnando le modalità di tassazione delle plusvalenze patrimoniali realizzate in caso di cessione di beni strumentali d'impresa.

La Nuova Regola: Tassazione nell'Anno di Realizzo

Regime Previgente

In base alla disciplina previgente, le plusvalenze realizzate su beni posseduti da almeno tre anni potevano essere **rateizzate in cinque esercizi**, consentendo una diluizione del carico fiscale nel tempo e una migliore gestione della liquidità aziendale.

 Regime in vigore fino al 2025

Nuovo Regime dal 2026

A partire dal 2026, le plusvalenze patrimoniali concorrono per intero al reddito d'impresa **nell'esercizio di realizzo**. Viene eliminata la facoltà di dilazionare la tassazione in cinque anni per i normali cespiti aziendali, concentrando l'impatto fiscale in un unico periodo d'imposta.

 Regime applicabile dal 2026

Le Eccezioni alla Regola Generale

Il legislatore ha mantenuto la possibilità di rateizzazione solo in ipotesi specifiche e tassative.

Cessione di Azienda o Ramo d'Azienda

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di un'**azienda o di un ramo d'azienda** mantengono la possibilità di rateizzazione in cinque esercizi. L'eccezione riconosce la straordinarietà e la complessità di queste operazioni.

Società Sportive Professionistiche

In un perimetro settoriale specifico, alcune **plusvalenze delle società sportive professionistiche** mantengono un trattamento differenziato, secondo la disciplina speciale di settore.

⊗ Per tutti i normali cespiti d'impresa — immobili strumentali, macchinari, impianti, attrezzature — dal 2026 l'intera plusvalenza confluisce nel reddito imponibile dell'anno di realizzo, senza possibilità di dilazione.

Impatto Pratico sulla Pianificazione Fiscale

→ Concentrazione del carico fiscale


La cessione di un bene strumentale significativo può generare un picco di reddito imponibile nell'anno di vendita, con conseguente incremento dell'IRES/IRPEF dovuta per quell'esercizio.

→ Pianificazione del timing delle dismissioni

Diventa cruciale valutare con anticipo il momento ottimale per effettuare le dismissioni, anche in funzione degli altri componenti positivi e negativi di reddito dell'esercizio.

→ Valutazione delle operazioni straordinarie

Per dismissioni di *asset* rilevanti, occorre considerare se strutturare l'operazione come cessione di ramo d'azienda, che conserva il beneficio della rateizzazione quinquennale.



3. Affrancamento delle Riserve in Sospensione d'Imposta

I commi 44 e 45 della Legge di Bilancio 2026 riaprono i termini per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta, offrendo alle imprese un'opportunità concreta di "liberare" fiscalmente poste patrimoniali a condizioni agevolate.

Cos'è l'Affrancamento e Quali Poste Riguarda

Poste Affrancabili

- Saldi attivi di rivalutazione
- Riserve in sospensione d'imposta
- Fondi in sospensione d'imposta


Devono risultare nel bilancio dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2024** e ancora residui al termine dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2025**.

Cosa Significa "Liberare" Fiscalmente

Le riserve in sospensione d'imposta sono poste di patrimonio netto che, se distribuite o utilizzate in certi modi, generano tassazione. L'affrancamento consente di **pagare un'imposta sostitutiva ridotta ora**, eliminando definitivamente la sospensione e rendendo la riserva liberamente distribuibile senza ulteriori effetti fiscali futuri.

Quanto al trattamento contabile, l'imposta sostitutiva è considerata indeducibile ai fini IRES e IRAP. In base alle indicazioni fornite in sede di aggiornamento dei principi contabili, essa dovrebbe essere rilevata a patrimonio netto in contropartita alla riserva, previa eventuale eliminazione delle imposte differite correlate. Poiché l'opzione si perfeziona con la dichiarazione presentata nel 2026, la contabilizzazione dell'imposta dovrebbe avvenire nel bilancio dell'esercizio successivo (2026), pur producendo l'affrancamento effetti fiscali dal 31 dicembre 2025.

Modalità e Tempistiche dell'Affrancamento



10%

Imposta Sostitutiva

Aliquota unica applicabile alle riserve affrancate, sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP

Parziale

Affrancamento Facoltativo

È possibile affrancare le riserve in tutto o in parte, scegliendo le poste più convenienti

Valutazione di Convenienza dell'Affrancamento

Quando conviene affrancare

L'affrancamento al 10% è conveniente quando l'aliquota effettiva ordinaria applicabile alla riserva in caso di distribuzione sarebbe superiore, generalmente sempre, considerando che IRES è al 24%. Conviene particolarmente se si prevede di distribuire la riserva o di effettuare operazioni straordinarie.

Fattori da considerare

Occorre verificare la natura specifica di ogni riserva, l'esistenza di vincoli alla distribuzione, la probabilità effettiva di utilizzo futuro, e la disponibilità di liquidità per versare l'imposta sostitutiva. Non tutte le riserve in sospensione presentano lo stesso profilo di rischio fiscale.

Opportunità di pianificazione

La riapertura dei termini rappresenta una finestra temporale preziosa per riordinare il patrimonio netto, eliminare incertezze fiscali latenti e preparare la struttura patrimoniale in vista di eventuali operazioni straordinarie future.

Esempio Affrancamento delle riserve

La società Y Srl ha aderito alla procedura di affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta esistenti al **31 dicembre 2024** (art. 14, D.Lgs. 192/2025; DM 27 giugno 2025).

Perfezionamento dell'opzione

L'opzione si è perfezionata con l'indicazione delle riserve affrancate e della relativa imposta sostitutiva nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Trattamento contabile

Contabilmente va registrata una **riduzione di patrimonio netto pari al 10%** (aliquota applicabile a titolo di imposta sostitutiva) applicabile alle riserve affrancate.

Non si hanno effetti sul risultato d'esercizio, dato che l'imposta sostitutiva **non transita a Conto economico** ma è portata a diretta riduzione di una riserva di patrimonio netto.

Scrittura contabile

Riserva (saldo attivo di rivalutazione o altra riserva di patrimonio netto)

a

Debiti tributari

Fiscalità differita

Sarà necessario effettuare il **riversamento dell'eventuale fiscalità differita** a suo tempo iscritta (OIC 25, paragrafo 65A).

- ❑ L'OIC 25, paragrafo 99D stabilisce che il trattamento contabile si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal **1° gennaio 2026**. È comunque ammessa un'adozione anticipata ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal **1° gennaio 2025**. Nella Nota integrativa sarà opportuno dar conto della scelta di adottare in via anticipata il trattamento contabile raccomandato dall'OIC.



4. Stralcio da Rottamazione Ruoli

La Legge di Bilancio 2026 introduce la cosiddetta **rottamazione-quinquies**, che consente la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione mediante pagamento del solo capitale e delle spese, con stralcio di sanzioni e interessi.

La Rottamazione-Quinquies: Perimetro della Misura

Cosa Prevede la Misura

- **Domanda di adesione** entro il **30 aprile 2026**
- Pagamento del **capitale** e delle **spese di riscossione**
- **Stralcio** di sanzioni e interessi secondo il perimetro normativo della misura
- Carichi affidati alla riscossione entro i limiti temporali previsti dalla legge

Attenzione: Separazione tra Misura Fiscale e Contabilità

La legge disciplina la **definizione agevolata** sotto il profilo tributario, ma **non detta una norma espressa** sul momento in cui il beneficio da stralcio di sanzioni/interessi deve essere rilevato in bilancio. Questo aspetto è rimesso all'interpretazione tecnica.

Il Problema del Momento di Rilevazione Contabile


La questione centrale riguarda **quando rilevare gli effetti contabili** derivanti dallo stralcio di sanzioni e interessi. Si confrontano due possibili approcci.

Tesi dell'anticipazione (al momento dell'adesione)

Secondo questa impostazione, il beneficio sarebbe rilevabile già al momento della presentazione della domanda di adesione, poiché da quel momento il debito per sanzioni/interessi verrebbe formalmente "congelato".

Tesi del perfezionamento (orientamento prevalente)

L'orientamento tecnico in consolidamento esclude l'anticipazione: fino al pagamento integrale, il vantaggio resta **reversibile** in caso di decadenza dalla procedura. Il componente positivo si realizza definitivamente solo con il pagamento dell'ultima rata.

-  L'orientamento prevalente propende per la rilevazione al momento del perfezionamento della procedura, in coerenza con il principio della competenza economica e con la natura condizionata del beneficio.

Qualificazione Civilistica e Fiscale del Beneficio



La doppia qualificazione — civilistica come insussistenza di passivo, fiscale come sopravvenienza attiva — richiede una gestione accurata delle differenze temporanee e della coerenza tra deduzione pregressa e imponibilità del recupero.

Imponibilità Fiscale: Il Principio di Coerenza

1 Verifica della deduzione pregressa

Il beneficio fiscale da stralcio (sopravvenienza attiva ex art. 88 TUIR) rileva in proporzione alla deduzione che era stata operata in passato. Le sanzioni non dedotte - in quanto indeducibili *ex lege* - non generano sopravvenienza imponibile.

2 Interessi: distinzione necessaria

Gli interessi di mora potrebbero essere stati parzialmente dedotti (nei limiti dell'art. 96 TUIR). In tal caso, lo stralcio degli interessi genera sopravvenienza imponibile nella misura in cui corrispondono a quote dedotte negli esercizi precedenti.

3 Momento di imponibilità

Coerentemente con la rilevazione civilistica, la sopravvenienza attiva diventa imponibile nell'esercizio in cui si perfeziona la procedura di rottamazione, ossia con il pagamento dell'ultima rata prevista.

Adempimenti Pratici per le Imprese



Entro il 30 Aprile 2026

Presentare la domanda di adesione alla rottamazione-*quinquies*, verificando i carichi rientranti nel perimetro della misura e predisponendo il piano di pagamento.



Analisi dei Carichi Pregressi

Ricostruire la storia contabile e fiscale dei debiti oggetto di rottamazione: verificare quali quote di sanzioni e interessi erano state dedotte in passato per determinare la sopravvenienza imponibile futura.



Gestione della Nota Integrativa

Valutare se e come dare informativa nelle note integrative dei bilanci 2025 e 2026 circa l'adesione alla rottamazione e il potenziale beneficio atteso, in coerenza con i principi OIC sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Sintesi Operativa e Punti di Attenzione

Un riepilogo delle principali implicazioni pratiche delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 per la gestione fiscale e contabile delle imprese.

1

Titoli: valutare la scelta

Decidere se avvalersi della deroga per i bilanci 2025–2026, documentando le scelte nella nota integrativa. Non dimenticare l'obbligo di svalutare le perdite durevoli.

2

Cespiti: anticipare le dismissioni critiche

Pianificare con cura il *timing* delle cessioni di beni strumentali. Per operazioni rilevanti, valutare la strutturazione come cessione di azienda o ramo d'azienda per preservare la rateizzazione.

3

Riserve: analisi del patrimonio netto

Mappare tutte le riserve in sospensione d'imposta entro fine 2025 e valutare la convenienza dell'affrancamento al 10% rispetto alla tassazione ordinaria futura.

4

Rottamazione: gestione contabile rigorosa

Aderire entro il 30 aprile 2026 e monitorare il piano di pagamento. Rilevare gli effetti contabili dello stralcio solo al perfezionamento finale, verificando la coerenza con le deduzioni pregresse.



Altre novità

Le Perdite Sospese

La disciplina derogatoria introdotta dall'art. 6, D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità)

Il quadro normativo

Il legislatore ha più volte derogato alle disposizioni in tema di copertura delle perdite di bilancio, riduzione del capitale per perdite e scioglimento/trasformazione della società in perdita, di cui agli articoli:

- **2446, 2447** – Società per azioni
- **2482-bis, commi 4-6, 2482-ter** – Società a responsabilità limitata
- **2484, comma 1, numero 4)** – Cause di scioglimento

La deroga ha interessato i risultati emersi negli esercizi in corso al **31 dicembre degli anni 2020, 2021 e 2022**.

Il meccanismo della sospensione

Il legislatore ha sospeso gli effetti di tali disposizioni **fino al quinto esercizio successivo**, nella speranza che nel corso di questi anni eventuali utili fossero in grado di coprire le perdite.

La norma dispone che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è **posticipato al quinto esercizio successivo**; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

- ① Nello specifico, è stata demandata all'assemblea che approva il bilancio nel quinto anno dal conseguimento della perdita la decisione di ridurre il capitale in proporzione alle perdite non assorbite. La disciplina in esame ha lasciato **immutato l'obbligo di convocazione, senza indugio, dell'assemblea** per l'adozione degli opportuni provvedimenti, dando conto ai soci della perdita di oltre un terzo del capitale - sottoponendo loro una Relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio sindacale.

Le perdite sospese

Alla luce di ciò, in sede di approvazione del bilancio al **31 dicembre 2025** occorre tener conto, ai fini delle disposizioni del Codice civile sopra citate e derogate, delle perdite conseguite nel 2020 (primo anno in cui era diffusa la pandemia Covid-19).



2020 Perdita

Perdita sospesa per Covid-19



2021-2022

Perdite ancora sospese




2023-2024

Utili conseguiti




2025 Perdita

Perdita non sospendibile



Esempio perdite sospese - Srl con capitale sociale di 90.000 euro

Si faccia l'esempio di una Srl, avente un **capitale sociale di 90.000 euro**, che nel corso degli ultimi esercizi ha conseguito i seguenti risultati economici:



Ai fini dell'art. 2482-bis del Codice civile si dovrà tener conto della perdita del 2025 (30.000 euro) e quella del 2020 (35.000 euro). Restano sospese quelle del 2021 e del 2022.

Copertura delle perdite e obblighi degli amministratori

Calcolo delle perdite da coprire

Voce	Importo
Perdita 2025	30.000 €
Perdita 2020 (non più sospendibile)	35.000 €
Totale perdite da coprire	65.000 €
Riserve utili 2023-2024	- 15.000 €
Perdite residue non coperte	50.000 €

Le perdite residue intaccano il capitale sociale per oltre **1/3** del suo ammontare, ma il capitale residuo risulta essere superiore al minimo legale (**10.000 euro**, ai sensi dell'art. 2463 del Codice civile).

In sede di approvazione del bilancio 2025 i soci dovranno coprire le perdite mediante gli utili accantonati e ridurre il capitale sociale in proporzione alle perdite rilevanti (art. 2482-bis, comma 4 del Codice civile). Verranno rinviate le perdite del 2021 e del 2022.

Obblighi degli amministratori

La norma sulla sterilizzazione delle perdite ha solo **sterilizzato gli effetti** delle perdite, ma non le ha eliminate. Le perdite sono state conseguite effettivamente.

Resta quindi applicabile l'obbligo — imposto dall'art. 2086, comma 2 del Codice Civile — di dotare l'azienda di adeguati assetti (organizzativi, amministrativi e contabili) in grado di:

- Prevenire la crisi
- Monitorare costantemente la sussistenza del presupposto della continuità aziendale

Le perdite ben potrebbero aver materializzato uno stato di difficoltà, che gli amministratori non possono sottovalutare, data la gravosa responsabilità che grava su di loro (artt. 2475, comma 1 e 2476, comma 6 del Codice Civile).

Ires Premiale

Legge di Bilancio 2025

La disposizione contenuta nella **legge di bilancio 2025** è volta a incentivare, nel 2025, gli investimenti in beni materiali e immateriali **4.0** e **5.0** tramite autofinanziamento.

La norma prevede la temporanea riduzione dell'aliquota Ires sull'utile 2025 al ricorrere di determinate condizioni (art. 1, commi 436 e 437, legge 207/2024). Si tratta di un'agevolazione che impatta - sia in termini di risultato di bilancio sia in termini di carico fiscale — sul risultato del bilancio 2025.

Condizioni per l'Ires premiale al **20%** (vs. ordinario 24%)

1

Accantonamento utile 2024

Almeno l'**80%** dell'utile 2024 deve essere accantonato in apposita riserva, senza distribuzione ai soci.

2

Investimenti 4.0 / 5.0

Realizzazione di investimenti in **beni materiali e immateriali** qualificati come 4.0 o 5.0 nel corso del 2025.

3

Autofinanziamento

Gli investimenti devono essere finanziati tramite **risorse proprie**, coerentemente con la logica dell'incentivo all'autofinanziamento.

4

Impatto sul bilancio

L'agevolazione incide sulle **imposte da accantonare** e sul risultato netto del bilancio 2025, con effetti sia correnti sia differiti.

Derivazione Rafforzata

Dlgs 192/2025

Il **Decreto correttivo della Riforma fiscale** - mediante una modifica all'art. 83 del Tuir - ha stabilito che il principio di derivazione rafforzata si applica, oltre ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs, ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, *diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata.*

Viene così esteso l'ambito di applicazione del principio di derivazione rafforzata alle **microimprese** che scelgono di redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata.

- ❏ Si ricorda che il principio di derivazione rafforzata ha impatti diretti sul **calcolo delle imposte da iscrivere a bilancio**, rendendo rilevante la corretta classificazione del soggetto redattore del bilancio.

Il Contributo «Energy Release 2.0»

Il meccanismo normativo

L'art. 1, DI 181/2023 (e il decreto attuativo Dm 268/2024) ha previsto un particolare meccanismo di incentivazione per la realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese a forte consumo di energia (energivore).

È prevista l'erogazione di un contributo in conto impianti che può essere ricondotto a un contributo in conto esercizio - volto a ridurre i costi dell'energia - qualora l'impresa decida di delegare a un terzo:

- La costruzione dell'impianto
- L'anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE
- La successiva restituzione dell'energia anticipata


Il parere OIC del 22 dicembre 2025, rilasciato su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), affronta il trattamento contabile del meccanismo Energy Release 2.0 nei bilanci delle imprese energivore beneficiarie.

Il riferimento contabile: OIC 12

Nel sistema dei principi contabili nazionali, l'OIC 12 - **Composizione e schemi del bilancio d'esercizio**, al paragrafo 56, lettera f), stabilisce che:

«I contributi in conto esercizio sono rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti.»


Nel caso in esame, il **diritto a percepire il beneficio economico** connesso all'anticipazione sorge nel momento in cui il GSE comunica all'energivoro l'esito della **procedura di assegnazione**. La stipula del contratto di Energy Release nel corso del 2025 è pertanto condizione necessaria per confermare l'esistenza, già nel 2025, di tale diritto.



La società che decide di trasferire tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di Energy Release a un terzo delegato entro la data di chiusura dell'esercizio 2025 deve valutare il **rischio di dover restituire al GSE gli eventuali benefici incassati**, qualora non riesca a trovare un accordo con un terzo, neanche a seguito della gara competitiva. Ai sensi dell'OIC 29, nel valutare tale rischio la società tiene conto dei fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio: tali fatti devono confermare che il rischio di restituzione è da considerarsi **remoto al 31 dicembre 2025**.

Stima del Beneficio di Competenza 2025

Con riferimento alla misurazione del beneficio di competenza dell'esercizio 2025, la **società energivora** deve essere in grado di stimare attendibilmente la quota di beneficio da attribuire al terzo delegato, tenendo conto delle informazioni ottenute entro la data di formazione del bilancio.



Ambito di applicazione

Le disposizioni illustrate sono **limitate alle imprese che redigono il bilancio ai sensi dei principi contabili OIC**. Non si applicano pertanto ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, per i quali valgono regole di rilevazione e misurazione differenti.

La corretta applicazione del parere OIC del 22 dicembre 2025 richiede una valutazione puntuale della situazione contrattuale e dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio, in coerenza con quanto previsto dall'**OIC 29**.

- ✔ La stipula di un contratto irrevocabile con il terzo delegato - o la conclusione dell'asta competitiva - entro la data di formazione del bilancio costituisce il presupposto fondamentale per la **corretta e prudente stima del beneficio di competenza 2025** nelle imprese energivore che aderiscono al meccanismo Energy Release 2.0.



Casi di prassi e giurisprudenza

Deposito del Bilancio presso la Sede Sociale

Il progetto di bilancio, corredato dall'eventuale Relazione sulla gestione e del Collegio sindacale/revisore unico, va depositato presso la sede della società affinché i soci possano prenderne visione nei **15 giorni antecedenti l'assemblea** e finché è approvato.

Il mancato o tardivo deposito comporta l'**annullabilità della delibera di approvazione** (Cass. n. 4734/98).

Orientamenti Giurisprudenziali

Trib. Milano Sent. n. 5263/2016	L'impugnazione della delibera dell'assemblea per violazione dell'obbligo del termine del deposito può essere oggetto di clausola compromissoria da statuto
Trib. Venezia Sent. n. 947/2016	Il deposito non si ritiene omesso ove il bilancio sia privo di data o sottoscrizione dall'amministratore, una volta che sia quello successivamente discusso in Assemblea
Tribunale Milano Sent. n. 5038 27/04/2007	<ul style="list-style-type: none">- non rileva il deposito del progetto di bilancio presso la sede amministrativa/altra unità operativa diversa dalla sede risultante dallo statuto;- il deposito deve essere effettivo e continuativo; non è sufficiente che ai soci sia consentito prenderne visione "previo appuntamento" (v. anche Cass n. 4734/98)
Tribunale Milano 10/03/2005	L'obbligo di deposito è soddisfatto anche se i documenti sono trasmessi alla società tramite e-mail e gli stessi sono resi disponibili ai soci (si ritiene anche se ritrasmessi loro per e-mail)
Tribunale Rimini 25/02/2005	I soci possono richiedere copia dei documenti depositati, esclusivamente se <i>"la semplice presa visione non consente un'adeguata informazione"</i>
Corte Cassazione Sent. n. 560/2001	L'obbligo del deposito è considerato correttamente adempiuto anche se i documenti sono a disposizione dei soci soltanto negli orari d'ufficio e nei giorni non festivi
Corte d'App. Milano 13/02/2008	Il socio non può richiedere il rinvio dell'approvazione nel caso in cui il progetto di bilancio sia stato correttamente depositato nei termini da parte del CdA
Corte Cassazione Sent. n. 8001/2004	La delibera di approvazione non può essere impugnata dal socio che abbia ottenuto "adeguate risposte" alle domande avanzate in assemblea dal socio

Comunicato sulle Sanzioni ex Art. 2631 c.c.

L'ODCEC di Napoli, a seguito delle notifiche pervenute a molte società dei verbali di accertamento di infrazione amministrativa per omessa convocazione dell'assemblea nei termini previsti dagli artt. 2364 e 2478-bis c.c., ha inviato a tutti gli iscritti una comunicazione al fine di fornire alcuni chiarimenti in tema di irrogazione delle sanzioni ex art. 2631 c.c.

Quando scatta il verbale di accertamento

Il verbale viene elevato quando nell'atto di approvazione del bilancio - depositato oltre i **120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio (o oltre il termine statutario) - **manca il riferimento alla data della prima convocazione** effettuata nei termini di legge.

Prima convocazione deserta o bilancio non approvato

Se l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e il verbale successivo non menziona la data di convocazione nei termini, occorre allegare alle **memorie difensive** copia del verbale di prima convocazione o altri elementi documentali che provino la convocazione entro i 120 giorni.

SRL unipersonale: socio unico = legale rappresentante

Se il bilancio non può essere approvato entro 120 giorni (o entro il termine statutario, comunque non oltre **180 giorni** ex art. 2364, co. 2, c.c.), occorre documentare le circostanze del differimento allegando l'**estratto del libro delle decisioni dell'amministratore** o copia della relativa determina. In alternativa, la motivazione può essere riportata nella **nota integrativa** o nel **verbale di assemblea in seconda convocazione**. È sempre opportuno dare evidenza del primo termine scaduto e delle ragioni dello slittamento.

Procedura CCIAA e prescrizione

Infocamere fornisce alle CCIAA l'elenco delle società che hanno approvato oltre il termine; non è possibile correggere le pratiche già evase. Tutti gli scritti difensivi inviati a regola.mercato@na.legalmail.camcom.it saranno esaminati e si concluderanno con archiviazione o ingiunzione di pagamento, nel rispetto del **termine di prescrizione quinquennale** (art. 28, L. 689/1981). La riscossione coattiva scatterà solo in caso di mancato pagamento dell'ingiunzione.

Vidimazione libro decisioni soci SRL

La CCIAA di Napoli ritiene necessaria la preventiva vidimazione del libro delle decisioni dei soci delle s.r.l. L'Ordine ha rappresentato che, a seguito della **Riforma Vietti (d.lgs. 6/2003)**, l'art. 2478 c.c. non prevede tale obbligo per le srl (a differenza dell'art. 2421 c.c. per le spa). L'Odcec ha pertanto inoltrato un **quesito al MIMIT** per ottenere un chiarimento ufficiale.

Rottamazione dei ruoli: effetti estintivi anche per il coobbligato

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 5889 del 15 marzo 2026, ha stabilito che la domanda di rottamazione dei ruoli — seguita dal pagamento di tutte le somme o della prima rata — da parte di un obbligato in solido produce effetti estintivi anche nei confronti dei coobbligati che non hanno aderito. La tutela del coobbligato non aderente si sposta sull'**azione di regresso di natura civilistica**. La decisione riguarda la **rottamazione-quater** (L. 197/2022) e vale anche per la **rottamazione-quinquies** (L. 199/2025), la cui domanda va trasmessa entro fine aprile.

Logica delle obbligazioni solidali

La pretesa è unica: se viene meno per un debitore, viene meno per tutti. Richiamato anche l'art. 6 co. 14 DL 119/2018 sulla definizione delle liti pendenti, che estende l'effetto al coobbligato anche quando la controversia non sia più pendente.

Lo sdoppiamento del perfezionamento

- **In generale:** la rottamazione si perfeziona con il pagamento di *tutte* le somme (fino al 2035 per la *quinquies*)
- **Ai fini processuali:** l'estinzione del giudizio scatta già con il versamento della *prima rata*
- L'estinzione comporta l'**inefficacia delle sentenze di merito** non passate in giudicato

⚠️ Se le rate successive non vengono pagate, la rottamazione salta e il **debito intero** — inclusi interessi, sanzioni e compensi di riscossione — va escusso. Per la rottamazione-*quinquies*, tale debito non potrà nemmeno essere rateizzato. Non è possibile chiedere la revocazione dell'estinzione già dichiarata: la pretesa non è più contestabile giudizialmente.

Criticità per il coobbligato non aderente

Il coobbligato che ha impugnato l'atto subisce l'**estinzione anticipata** rischiando di perdere il diritto di difesa. L'azione di regresso non è ritenuta un rimedio pienamente appagante.

Precedente non allineato

Cass. 24 ottobre 2025 n. 28314 ha affermato che, anche per la definizione delle liti, l'effetto estensivo richiede che il coobbligato abbia comunque presentato domanda di definizione - principio non recepito dalla sentenza in commento.

Continuità formale del bilancio: limiti e oneri probatori del socio impugnante

Il Tribunale di Napoli precisa che il principio di **continuità formale dei bilanci** (postulato della **comparabilità nel tempo** ex OIC 11) non rende inoppugnabile una voce poco chiara o imprecisa. Chi intende discostarsi da tale principio deve fornire **prova rigorosa** della non veridicità della posta contestata.

Nel caso di specie, il socio impugnante aveva già approvato il bilancio precedente in cui figurava la voce "**finanziamento soci**". Avrebbe quindi dovuto ammettere l'errore e produrre elementi di prova inequivoci per dimostrare che tale voce di debito fosse non correttamente appostata, in quanto attinente a un suo credito per la vendita di beni alla società.

⚠ Non è possibile invocare la continuità formale per avallare il protrarsi di metodi di redazione poco chiari o imprecisi (*cfr. Cass. n. 4874/2006; Trib. Firenze 31 ottobre 2023*).

Legittimazione ad impugnare

Non è correlata a un'aspettativa di utili, ma al diritto del socio di **avere tutte le informazioni** su elementi che incidono sul valore della propria quota. Non è sufficiente allegare illeciti gestori degli amministratori senza specifiche contestazioni sulla rappresentazione in bilancio.

Invalidità delle delibere assembleari

Annullabilità

Art. 2377 c.c. – Delibera non conforme a legge o statuto.

Nullità

Art. 2379 c.c. – Mancata convocazione, assenza di verbale, oggetto impossibile o illecito. Include l'approvazione di bilanci in violazione dei principi di **chiarezza, veridicità e correttezza**.

Inesistenza

Categoria residuale, "marginalizzata" dalla riforma societaria; persiste solo quando lo scostamento dal modello legale impedisce di ricondurre l'atto alla stessa categoria di deliberazione (*Cass. n. 26199/2021; Cass. n. 7693/2006*).

Soglia di rilevanza e onere della prova

Il bilancio è **nullo** solo quando la reale situazione economica, patrimoniale o finanziaria risulti **alterata in modo sostanziale**. Irregolarità di scarsa importanza o omissioni di trascurabile valore economico non rilevano. Il socio impugnante deve indicare esattamente le singole poste contestate e specificare i vizi lamentati.

ⓘ La destinazione del bilancio **anche a terzi** rende irrilevante la precedente acquiescenza o il consenso del socio impugnante al medesimo metodo di redazione. I metodi di rilevazione equivoci o non corretti devono essere abbandonati, giustificando il cambiamento nella **Nota integrativa**.

Utilizzo di Fondi non dedotti: Variazione in Diminuzione

La variazione va operata sia in caso di utilizzo diretto che in caso di eliminazione del fondo. L'AIDC affronta il trattamento contabile e fiscale dei fondi per rischi e oneri non dedotti.

Fondi per Rischi (OIC 31)

Passività di natura determinata ed **esistenza probabile**, stimate. Passività potenziali connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, il cui esito dipende da eventi futuri.

Fondi per Oneri (OIC 31)

Passività di natura determinata ed **esistenza certa**, stimate nell'importo o nella data, connesse a obbligazioni già assunte ma con manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

⚠️ L'art. 107 comma 4 del TUIR stabilisce che **non sono ammesse deduzioni** per accantonamenti diversi da quelli espressamente indicati dagli artt. 105 e 107 del TUIR. Gli accantonamenti non rientranti in tali previsioni richiedono una **variazione in aumento** in dichiarazione dei redditi.

Differenza Temporanea e Imposte Anticipate

Se l'accantonamento è riferito a oneri per i quali sussistono i presupposti per la deduzione, la fattispecie costituisce una **differenza temporanea** che può determinare la rilevazione di imposte anticipate (OIC 25).

Utilizzo Diretto del Fondo

L'OIC 31 (§ 43-44) prescrive che i fondi siano utilizzati **senza rilevare alcun componente a Conto economico** quando i costi sono interamente coperti. La differenza negativa è rilevata a CE se il fondo è insufficiente (§ 45).

Fondo Eccedente

Se il fondo è parzialmente o totalmente eccedente, la riduzione è contabilizzata fra i **componenti positivi del reddito** della stessa natura dell'originario accantonamento (es. voce "A.5 – Altri ricavi e proventi") (§ 46-47).

Utilizzo Diretto → Variazione in Diminuzione

Il fondo formato con accantonamenti non dedotti, utilizzato direttamente **senza transito a CE**, dà diritto a variazione in diminuzione dell'imponibile quando sussistono i requisiti di deducibilità. L'originario accantonamento integra la **preventiva imputazione a CE** ex art. 109 comma 4 TUIR.

Riduzione/Eliminazione → Variazione in Diminuzione

Il fondo ridotto o eliminato per eccedenza, con rilevazione a CE di sopravvenienza attiva contabile, dà diritto a variazione in diminuzione: **non costituisce sopravvenienza attiva imponibile** ex art. 88 comma 1 TUIR, che si riferisce solo a passività generate da oneri fiscalmente rilevanti.

📌 **Divieto di doppia imposizione (art. 163 TUIR):** "La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi." L'AIDC richiama espressamente questo principio a fondamento della variazione in diminuzione.

Riversamento Imposte Anticipate

Al verificarsi dell'utilizzo o della riduzione del fondo, si determina il corrispondente **riversamento delle imposte anticipate** eventualmente rilevate in bilancio secondo le prescrizioni dell'OIC 25.

Versamento in conto futuro aumento di capitale: irrilevante per il costo della partecipazione

A pochi giorni dall'**eliminazione** della soglia partecipativa del 5% per la *participation exemption* (DL 38/2026), la Cassazione n. 9629/2026 interviene sul **costo fiscale** delle partecipazioni cedute. Il caso: una società rinuncia a un proprio credito per partecipare all'aumento di capitale della partecipata, ma la delibera di aumento non viene mai adottata entro il termine previsto.

Requisiti PEX (art. 87 TUIR)

- Possesso ininterrotto dal primo giorno del 12° mese precedente la cessione
- Classificazione come immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio
- Residenza fiscale della partecipata in Stato **non a regime privilegiato**
- Esercizio di **impresa commerciale** (art. 55 TUIR) da parte della partecipata

Costo fiscale della partecipazione

Ai sensi dell'art. 110 TUIR, il costo è pari al **prezzo o valore di acquisto** comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Si considera incrementato da:

- Versamenti a titolo patrimoniale dei soci
- Rinunce ai crediti (nei limiti del valore fiscale del credito)

L'art. 94 comma 6 TUIR disciplina espressamente tali incrementi per i soggetti imprenditori.



La Cassazione chiarisce che il versamento in conto **futuro** aumento di capitale non è definitivamente acquisito al patrimonio sociale: se la delibera non interviene, sorge l'**obbligo di restituzione** (Cass. 31186/2018; Cass. 24093/2023; Cass. 34503/2021). Tale somma non incrementa quindi il costo fiscale della partecipazione ceduta.



Ai fini PEX, la **plusvalenza esente per il 95%** si calcola senza tenere conto del versamento in conto futuro aumento di capitale non deliberato. La medesima impostazione vale anche per le plusvalenze su partecipazioni **integralmente imponibili**.